REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023

Maggio 2025

Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Regole generali
Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
Art. 3 Divieto di frazionamento
Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni
Art. 5 Obblighi di trasparenza
Art. 6 Principio di rotazione
Art. 7 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

TITOLO II – PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Art. 8 Consultazioni preliminari e indagini di mercato
Art. 9 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
Art. 10 Elenchi aperti
Art. 11 Avvio dell'istruttoria
Art. 12 Garanzie
Art. 13 Affidamenti diretti
Art. 14 Controllo dei requisiti negli affidamenti diretti
Art. 15 Procedure negoziate
Art. 16 Qualificazione degli operatori economici
Art. 17 Anomalia dell'offerta
Art. 18 Seggio di gara o commissione di gara
Art. 19 Verifica dei requisiti
Art. 20 Termini di conclusione della procedura negoziata

TITOLO III – STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 21 Stipula contratto e pubblicazione
Art. 22 Termine dilatorio e sospensione cautelare
Art. 23 Consegna dei lavori ed esecuzione anticipata
Art. 24 Adempimenti della fase esecutiva
Art. 25 Ammissibilità della modifica di contratti in corso di esecuzione
Art. 26 Procedure per l'autorizzazione di modifiche e per il recupero di economie
Art. 27 Pagamenti in corso d'opera
Art. 28 Collaudo e certificato di regolare esecuzione finale
Art. 29 Certificato esecuzione lavori ANAC
Art. 30 Svincolo delle garanzie definitive

NORMA FINALE
Art. 31 Clausola di chiusura

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 e ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo Italiano in materia di contratti pubblici*, *come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*", di seguito detto "Codice" per brevità.
2. La Direzione regionale Musei nazionali Lazio assume il presente regolamento per la messa in atto delle attività di individuazione degli aggiudicatari e di affidamento degli appalti, nell'ambito delle procedure consentite in base al livello di qualificazione ottenuto e mantenuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 63 del Codice e delle disposizioni operative esplicitate all'allegato II.4.
3. Eventuali operazioni eseguite in qualità di stazione appaltante ausiliaria, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 3 ltr. z) dell'allegato I.1 del Codice e previo adempimento delle disposizioni ivi impartite, prevedono ugualmente l'applicazione del presente regolamento.
4. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
5. Un affidamento è considerato di interesse transfrontaliero quando risulta di potenziale rilevanza per operatori di più Paesi. La Commissione UE ha chiarito che l'interesse transfrontaliero deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione, quali, a titolo esemplificativo:
a) l'importo dell'appalto;
b) il luogo di esecuzione dei lavori;
c) le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa;
d) l'eventuale esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri.
L'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso dal legislatore in grado di affidare la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie, allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato e di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell'Unione europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all'interno degli stati membri (Tar Lombardia n. 165 del 4 marzo 2024).
6. Per l'applicazione della disciplina sottosoglia relativa al presente regolamento, nel primo atto della procedura prescelta, il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
7. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice e in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, con particolare apertura alle piccole e medie imprese (anche mediante la disciplina del subappalto, del raggruppamento temporaneo di imprese e della suddivisione in lotti di gara);
d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione Europea;
h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, secondo cui al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente, fatta salva la possibilità, per gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato,

purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante. In particolare, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, la stazione appaltante indica il CCNL applicabile ai dipendenti impiegati nell'attività oggetto dell'appalto in maniera prevalente. Si specifica, che in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti dell'appalto e si riferiscano alla medesima categoria omogenea di attività, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, la stazione appaltante deve indicare, altresì, nei documenti, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona di esecuzione, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni secondarie.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice.
2. In deroga a quanto previsto dai commi 9 (contratti relativi a lavori e servizi) e 10 (appalti di fornitura) dell'art. 14 su menzionato, la stazione appaltante può aggiudicare l'appalto per singoli lotti con le modalità previste per gli affidamenti di cui al presente regolamento quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000,00 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000,00 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.
3. Un appalto non può essere frazionato per eludere l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile, ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso.
4. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto e alla scelta della procedura,

ricorrendo, se necessario, agli strumenti di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, d'ora in avanti detto per brevità "Correttivo", in casi di subappalto, la stazione appaltante deve esigere che il 20% degli importi in subappalto sia destinato a operatori appartenenti al settore della P.M.I., salvo impossibilità che deve, in ogni caso, essere motivata dalla stazione appaltante nella delibera a contrarre.

Art. 5 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti", e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6 Principio di rotazione

1. La Direzione regionale Musei nazionali Lazio si impegna a rispettare il criterio di rotazione previsto dall'art. 49 del Codice in caso di affidamenti consecutivi, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe previste nel presente regolamento al comma 5 del presente articolo e al successivo art. 7, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice:
a) per i contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto e qualità della prestazione resa;
c) per i contratti consecutivi che rientrino in diverse aree merceologiche, categorie di opere, settore di servizi o fasce di importo di cui all'articolo 7;
d) in ogni caso in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ad esempio per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse nel quale non venga contingentato il numero degli operatori da invitare;
e) in via del tutto eccezionale, nei casi non rientranti nelle deroghe elencate, in appalti rientranti nelle medesime aree merceologiche, categorie di opere, settori di servizi e fasce di importo, documentati con specifica motivazione giustificativa del RUP, che dovrà essere associata alla ricorrenza, cumulativamente, delle seguenti condizioni: a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato; b) effettiva assenza di alternative; c) accurata esecuzione del precedente appalto.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce di affidamento in base al valore economico; pertanto il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture:
1) fino a 5.000,00 euro;
2) da 5.001,00 euro fino a 14.999,00 euro;
3) da 15.000,00 euro fino a 39.999,00 euro;
4) da 40.000,00 euro fino a 79.999,00 euro;
5) da 80.000,00 euro fino a 139.999,00 euro;
6) da 140.000,00 euro fino a 249.999,00 euro;
7) da 250.000,00 euro fino a 499.999,00 euro;
8) da 500.000,00 euro fino a 749.999,00 euro.

Per lavori:
1) fino a 20.000,00 euro;
2) da 20.001,00 euro a 39.999,00 euro;
3) da 40.000,00 euro a 149.999,00 euro;
4) da 150.000,00 euro fino a 299.999,00 euro;
5) da 300.000,00 euro fino a 499.999,00 euro;

6) da 500.000,00 euro fino a 999.999,00 euro;
7) da 1.000.000,00 euro fino a 1.999.999,00 euro;
8) da 2.000.000,00 euro fino a 5.537.999,00 euro.

TITOLO II – PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Art. 8 Consultazioni preliminari e indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
2. Le consultazioni preliminari di mercato sono preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti programmati dalle stazioni appaltanti e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione reperita può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, eventualmente adottando le misure previste all'art. 78 del Codice.
3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun diritto di affidamento sul successivo invito alla procedura o alcun limite o divieto su nuove e diverse procedure.

Art. 9 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato, ovvero la consultazione dell'albo fornitori, deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. La stessa è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate per gli appalti della Pubblica Amministrazione; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad accedere al bando corrispondente della piattaforma telematica. Qualora l'indagine preveda la possibilità di richiesta informale delle offerte, i preventivi preliminari pervenuti devono essere documentati nella successiva procedura di affidamento esperita su piattaforma telematica.
3. In base all'importo e alla tipologia degli appalti, le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:
a) per contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lettere b) e c), il RUP procede di regola nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, e delle rispettive offerte preliminari, consultando con la massima informalità e tempestività operatori economici muniti della necessaria qualificazione, anche senza tenere conto del principio della rotazione;
b) per contratti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture, nonché inferiore a 150.000,00 euro per lavori, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lettera c), il RUP procede mediante consultazione di operatori con la necessaria qualificazione,

registrati su eventuali albi di questa o altre stazioni appaltanti, sul MePA o su diverse piattaforme digitali di approvvigionamento e di negoziazione, anche senza alcun confronto di offerte;

c) per contratti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori, fino alle soglie di rilevanza europea, il RUP procede di regola, nel rispetto del comma 2-bis dell'art. 50 del Codice, alla divulgazione di un avviso pubblico sull'indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento, ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate, o, ancora, nei casi di manutenzione ordinaria da affidare tramite accordo quadro o convenzione Consip.

4. Per l'avvio dell'indagine di mercato di cui alla ltr. c) del punto precedente, il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante da trasmettere, mediante funzioni di interoperabilità, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

a) il valore dell'affidamento;
b) gli elementi essenziali dell'appalto;
c) i requisiti di idoneità professionale;
d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
f) i criteri di selezione dell'aggiudicatario;
g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

6. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto, con la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo quinquennio;

b) maggiore rating reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;

c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento, desumibile dal curriculum vitae dell'operatore, dalla qualità di lavori pregressi e anche da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte su cataloghi elettronici;

7. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente periodo risulti impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media superiore a 30 operatori economici, verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti analoghi per caratteristiche e importo.

9. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Art. 10 Elenchi aperti

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli attraverso un eventuale albo fornitori, il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altri elenchi aperti su piattaforme digitali di approvvigionamento certificate. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo risulti impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
2. Non trova applicazione il principio di rotazione nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto, salvo l'onere di motivare la scelta di estendere l'invito al contraente uscente.

Art. 11 Avvio dell'istruttoria

1. In base all'art. 17 comma 1 del Codice, le stazioni appaltanti avviano le procedure di appalto con apposito atto iniziale, ove il dirigente rende esplicita la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto da stipulare e i criteri di selezione adottati. Al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per la redazione di tale determinazione del dirigente e avviare la preparazione di tutti gli atti della procedura, ogni funzionario richiedente compila il Form di Microsoft, o questionario online, apribile al seguente link:

https://forms.office.com/e/QhateAMQD2

I tempi di predisposizione della procedura sono sensibilmente ridotti dalla completezza delle informazioni fornite, anche ove non segnalate dal Form come dati obbligatori. Fra gli elementi di compilazione non obbligatoria, risultano di particolare importanza:
- la scheda esportata dal portale del MEF in fase di generazione del CUP
- la specificazione delle modalità di stima dell'importo d'appalto e l'accesso a eventuali preventivi raccolti dal RUP nella sua indagine preliminare, anche con semplice trasmissione dei documenti tramite portale del protocollo;
- in alternativa, il calcolo dei corrispettivi eseguito in base alle tariffe di legge o altra forma di stima dell'appalto impiegata in fase progettuale;
- in caso di lavori, il computo dell'incidenza della manodopera e degli oneri della sicurezza;
- in caso di affidamenti diretti, l'indicazione univoca dell'operatore economico, tramite C.F. e P.IVA, nonché il relativo telefono o contatto di eventuale referente;
- rispetto alla forma di liquidazione, l'eventuale numero di acconti commisurato alle fasi operative e la relativa percentuale;
- gli eventuali incarichi già protocollati per la direzione della fase esecutiva del contratto e per il coordinamento della sicurezza.

2. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure si possono distinguere in: ordine diretto, trattativa diretta, procedura negoziata, secondo le modalità riportate dall'art. 13 all'art. 20 del presente regolamento.
3. Il RUP propone il tipo di procedura stabilita in base alle soglie stabilite dall'art. 50 del Codice, fornendo al dirigente e all'Ufficio Gare e Contratti le sue motivazioni e le informazioni indispensabili per la pubblicazione dell'invito, esplicitando le ragioni di scelta della procedura, nonché i criteri di selezione degli invitati, delle offerte e dell'effettivo aggiudicatario.

Il RUP indica altresì il personale coinvolto nell'appalto – ove prestabilito con gruppo di lavoro o con semplice nomina – e fornisce la descrizione univoca delle risorse economiche da utilizzare, nonché la relativa annualità di provenienza, previa verifica della disponibilità finanziaria e dell'effettiva previsione della spesa all'interno del quadro economico di gestione del finanziamento.
4. In caso di servizi e forniture, il RUP stabilisce le modalità di esecuzione dell'appalto con apposito disciplinare tecnico e fornisce:
a) la stima della spesa e le relative modalità di calcolo (tramite preventivo preliminare, calcolo dei corrispettivi professionali);
b) la durata programmata per l'esecuzione del servizio – se necessario, suddivisa in fasi attuative – o la data di consegna della fornitura;
c) le modalità di liquidazione dei corrispettivi e, in caso di più acconti, periodicità dei pagamenti, numero e relativa percentuale.
5. In caso di lavori, il RUP consegna il progetto esecutivo validato, completo di capitolato speciale d'appalto con le informazioni necessarie per l'indizione della procedura d'appalto. In particolare:
a) l'importo di spesa derivante dal computo metrico estimativo, comprensivo della valutazione degli interventi aggiuntivi previsti sulla sicurezza e del calcolo d'incidenza della manodopera, costituenti voci non soggette a ribasso;
b) la durata programmata per l'esecuzione dei lavori;
c) le modalità di liquidazione dei corrispettivi in corso d'opera: frequenza e percentuale minima degli stati di avanzamento lavori.
6. Nel caso di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli relativi al rinnovo o alla sostituzione di parti strutturali o di impianti, i lavori possono essere affidati sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 41, comma 5-bis del Codice e all'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
7. Ai sensi dell'art. 41 comma 8-bis, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.
8. In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 comma 1 e dell'allegato I.01, i documenti iniziali di gara e la decisione di contrarre dovranno indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa sia per le attività svolte in maniera prevalente (all. I.01 comma 2) sia per quanto riguarda lavori di categoria scorporabile (all. I.01 comma 2bis).
9. In tutti i casi, il RUP deve consegnare una dichiarazione di assenza del conflitto di interessi nell'ambito della procedura proposta.
10. Per qualsiasi tipo di procedura e fascia di importo, compresi gli affidamenti all'interno di accordi quadro o convenzioni stipulati mediante una centrale di committenza statale (nella fattispecie, Concessionaria Servizi Informativi Pubblici o CONSIP), l'invito a contrarre con la pubblica amministrazione è inviato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per la comunicazione dei dati all'autorità nazionale anticorruzione o ANAC. La Direzione regionale Musei nazionali Lazio si serve, in tal senso, del mercato elettronico per la pubblica amministrazione reso disponibile per gli acquisti in rete dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA) e di una piattaforma telematica di negoziazione certificata e appositamente allestita dalla società DigitalPA all'indirizzo https://polomusealelazio.extranet-pa.it.

Attraverso le piattaforme utilizzate, si provvede alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sul portale della trasparenza e sulla Banca Dati Nazionale della Pubblica Amministrazione (BDNPA), come specificato al comma 9 dell'art. 20 del presente regolamento.
11. Per spese di importo minuto, che richiedono pagamento immediato, urgenti o comunque non programmabili all'interno di contratti d'appalto, ovvero di natura non soggetta a tracciabilità mediante CUP e CIG, i RUP possono chiedere l'approvazione della spesa direttamente al Dirigente e, per conoscenza, all'Economo, ove individuato, e all'Ufficio Contabilità, ai fini della liquidazione tramite carta prepagata della Direzione abilitata dall'Istituto bancario che presta servizio di cassa.
Per le modalità di richiesta, pagamento e gestione della contabilità di tali spese economali si rimanda alla disciplina sulla cassa economale disposta nell'ambito del regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 12 Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate dal RUP nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, secondo le disposizioni del relativo Correttivo.
4. In virtù di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del Codice, in casi debitamente motivati, è facoltà della Direzione regionale Musei nazionali Lazio non richiedere la garanzia definitiva per le procedure sottosoglia. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti a esecuzione immediata e per appalti affidati a operatore economico particolarmente referenziato.
5. Quando richiesta nelle procedure sottosoglia, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, senza applicazione di ulteriori riduzioni, ed è costituita secondo le modalità di cui all'art. 117 del Codice che riporta la disciplina generale delle garanzie.
6. In casi eccezionali ove venga applicata alle procedure sottosoglia la disciplina prevista per le procedure di importo superiore alla soglia europea – nelle quali l'art. 117 stabilisce una percentuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale – sia la garanzia provvisoria che la definitiva sono soggette alle regole di riduzione, in virtù della modifica apportata dal Correttivo e nello specifico all'art. 53, comma 4-bis.

Art. 13 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, per cui, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta degli invitati è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dallo stesso.
2. È possibile affidare un appalto mediante procedura di affidamento diretto per un valore sino a 139.999,00 euro per i servizi e le forniture, e 149.999,00 euro per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti classificabili con opportuna attività economica o qualifica professionale e in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Negli affidamenti diretti, si può derogare dall'obbligo di rotazione per importi inferiori a 5.000,00 euro e secondo quanto indicato agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
5. Negli affidamenti diretti non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.
6. In affidamenti diretti con professionisti soggetti alle norme sull'equo compenso di cui all'allegato I.13 del Codice, in particolare per i servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore dovrà mantenere fisso l'80 per cento dell'importo determinato dalla stazione appaltante e proporre il ribasso solo sul restante 20 per cento, ai sensi dell'art. 41 comma 15-quater del Codice.

Art. 14 Controllo dei requisiti negli affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo: gli operatori economici attestano la propria idoneità e il possesso dei requisiti di qualificazione con visura camerale o altra attestazione dell'iscrizione ad apposito registro commerciale (imprese) o curriculum vitae (professionisti) e con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La Direzione regionale Musei nazionali Lazio procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% degli appalti affidati in modo diretto nell'anno concluso. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
2. Per gli appalti di valore pari o superiori a 40.000,00 euro, sino a 139.999,00 euro in servizi e forniture e a 149.999,00 euro nei lavori, l'operatore dovrà fornire dichiarazione tramite Documento di Gara Unico Europeo compilato in modalità elettronica sulla piattaforma telematica di negoziazione e una o più dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 a seconda delle esigenze specifiche del tipo di finanziamento utilizzato.
3. La Direzione regionale Musei nazionali Lazio procederà prima della stipula del contratto ad effettuare tutti i controlli previsti dagli articoli 99 e 100 del Codice.

Art. 15 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto. Ciò che le distingue dall'affidamento diretto è proprio la fase di negoziazione.
2. Come stabilito specificatamente dalla nuova disciplina introdotta dal Correttivo, che ha aggiunto il comma 2 bis) all'art. 50 del Codice, la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito l'avvio di qualsiasi consultazione svolta per procedure da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e).
2. Secondo i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettera e), del Codice, le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 140.000,00 euro fino all'importo minimo della soglia europea, al netto dell'IVA.

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368
PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it
PEO: drm-laz@cultura.gov.it

3. Secondo i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere c) e d), del Codice, le procedure negoziate vengono indette per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro fino all'importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
4. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, oppure tramite un albo fornitori, rispettando il criterio di rotazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
5. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro (lettera c dell'art. 50), il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 5, ove esistenti.
6. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 1.000.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria fissata ad oggi in 5.538.000,00 euro (lettera d dell'art. 50), il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10, ove presenti.
7. Per gli appalti di servizi, qualora la stazione appaltante proceda all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nell'individuazione dell'importo da porre a base di gara bisogna rispettare i seguenti criteri:
a) il 65 per cento dell'importo determinato secondo le modalità dell'allegato I.13, assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del Codice;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
8. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, con conseguente scelta dell'affidatario;
c) la verifica del possesso dei requisiti e conseguente stipula del contratto, previo reperimento delle garanzie pattuite e dell'imposta di bollo.

Art. 16 Qualificazione degli operatori economici

1. Per la partecipazione alle gare, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e, ancor più chiaramente, del D.Lgs. 209/2024, è stata abrogata la norma originaria dell'articolo 12 del decreto-legge 47/2014 e sono state eliminate le distinzioni fra categorie obbligatorie e non obbligatorie: tutte le categorie dell'appalto sono a qualificazione obbligatoria. In pratica, secondo l'art. 30 dell'allegato II.12, la partecipazione a una gara è consentita:
- agli operatori in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e anche alle categorie scorporabili per i singoli importi;
- ovvero, agli operatori che posseggono i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla sola categoria prevalente, ma per l'importo totale dei lavori.

Per la partecipazione, quindi, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono essere posseduti da questa con riferimento alla sola categoria prevalente, con dichiarazione dell'intenzione di subappalto delle opere di tali categorie in fase esecutiva.
2. Ai sensi dell'art. 132 comma 2, oltre che dell'art. 104 comma 11, del Codice, per gli appalti da eseguire sui musei della Direzione regionale Musei nazionali Lazio non trova applicazione l'istituto

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368
PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it
PEO: drm-laz@cultura.gov.it

dell'avvalimento, di cui allo stesso articolo 104 del Codice, in quanto da espletarsi su edifici appartenenti al settore dei beni culturali.
3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dall'allegato II.12, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3, del codice.
4. La qualificazione per appalti o lavori scorporabili di importo superiore a 150.000,00 euro è dimostrata con la sola attestazione rilasciata da organismi di diritto privato accreditati dall'ANAC denominati Società Organismo di Attestazione, o SOA, e abilitati a certificare la capacità di un'impresa di eseguire i lavori pubblici, in quanto il possesso dell'attestazione nelle categorie e classifiche adeguate rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice.
5. Per appalti o lavori scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro, la qualificazione non deve intendersi come possesso di attestazione della SOA, bensì solo nei termini stabiliti dagli articoli 28 e 29 dell'allegato II.12 del Codice.
6. Per l'esecuzione, visto che tutte le categorie dell'appalto sono a qualificazione obbligatoria, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso della relativa qualificazione (anche tramite Associazione Temporanea di Imprese o consorzio), ovvero, dovrà ricorrere al subappalto, nei limiti delle soglie massime consentite dalla disciplina dell'art. 119 del Codice:

- nei lavori a categoria unica, il subappalto è consentito per una quota non prevalente dell'importo contrattuale, quindi inferiore al 50% dell'appalto stesso;
- nei lavori a più categorie, il subappalto è consentito per una quota inferiore al 50% della categoria prevalente e fino al 100% delle categorie scorporabili.

7. In base all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'esecuzione:

- per tutte le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, o per eventuali subappalti, le stazioni appaltanti richiedono agli aggiudicatari o ai subappaltatori l'iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, le stazioni appaltanti chiedono altresì l'attestazione di qualificazione SOA, secondo quanto disciplinato dall'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; il possesso di attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto, quindi, per lavori superiori a 150.000,00 euro basta comprovare il possesso di attestazione SOA nelle categorie e classifiche adeguate;
- per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, valgono le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell'allegato II.12 del Codice:
  a) gli operatori economici possono partecipare qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
     - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
     - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica;

b) nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti;
c) gli operatori economici, per opere di ingegneria naturalistica (categoria OG 13), fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

8. In caso di attestazione tramite SOA, qualora la SOA o l'ANAC dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice, ovvero, ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato II.12, l'ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Quindi, durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 17 Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate che non presentano un interesse transfrontaliero certo, con il criterio del prezzo più basso, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 18 Seggio di gara o commissione di gara

1. Al fine di vagliare la documentazione delle offerte pervenute e individuare la corretta graduatoria da cui desumere la proposta di aggiudicazione, la Direzione regionale Musei nazionali Lazio nomina:
a) un seggio di gara, per procedure con scelta dell'offerta al prezzo più basso;
b) una commissione di valutazione, per procedure negoziate con individuazione dell'aggiudicatario secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'organo preposto alla valutazione delle offerte – seggio o commissione –, procede a una prima fase di vaglio della documentazione amministrativa, in cui può proporre la richiesta di integrazione o chiarimento di

eventuali informazioni con ricorso all'istituto del soccorso istruttorio. Una volta confermata la validità della documentazione amministrativa o la necessità di esclusione di uno o più partecipanti dalla gara, i membri del seggio o della commissione predispongono la graduatoria delle offerte e la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
3. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, rispettando gli obblighi di comunicazione disposti all'art. 90 comma 1 del Codice.

Art. 19 Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, ai sensi degli articoli 99 e 100 del Codice, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
2. Il RUP, tenendo conto delle osservazioni del seggio o commissione di gara, controllerà la congruenza e veridicità delle informazioni fornite dall'operatore proposto tramite Documento di Gara Unico Europeo e di altre sue dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, relative a requisiti specifici della tipologia di finanziamento. Al fine di eseguire la comprova dei requisiti, il RUP chiederà autorizzazione all'accesso al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), operante sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), e richiederà, prima dell'aggiudicazione, le certificazioni attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice e il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
3. I requisiti generali possono essere comprovati con la richiesta di: visura del registro delle imprese di Infocamere o visura della C.C.I.A.A.; certificato del casellario giudiziale integrale; anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; annotazioni sul casellario ANAC; comunicazione di regolarità fiscale; certificazione di regolarità contributiva; comunicazione della banca dati nazionale antimafia o iscrizione agli elenchi della *white list* della Prefettura di competenza.
4. I requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario possono essere dimostrati con: attestazioni SOA; certificato di esecuzione di lavori pregressi; fatturato globale e ammortamenti; costo e consistenza media del personale dipendente.
5. Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico consente agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa. Inoltre, gli attestati prodotti da enti pubblici e privati sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità del sistema e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Pertanto, la stazione appaltante può utilizzare qualsiasi atto o documento già presente nel sistema entro il periodo di validità del documento stesso, convenzionalmente stabilito in 120 giorni dalla data di emissione, ove non diversamente indicato.
6. Secondo l'art. 3-bis dell'art. 99 del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e

l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante – ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente – recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
7. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non è prevista la verifica dei requisiti sul Fascicolo virtuale dell'operatore economico, ma la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, in casi specifici motivati, può provvedere ugualmente ad acquisire informazioni, pur specificando che si tratta di "gara esclusa dall'obbligo di acquisizione dei requisiti".

Art. 20 Termini di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
– 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
– 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

TITOLO III – STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 21 Stipula contratto e pubblicazione

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire o differimento concordato con l'aggiudicatario, come disposto dall'art. 18 comma 2 del Codice.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 2.

3. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.
4. Se previsto dalla piattaforma telematica in uso, il contratto può essere stipulato anche mediante gli strumenti resi disponibili dalla piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA per appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro.
5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.
6. Al fine della digitalizzazione integrale delle procedure, l'imposta va corrisposta mediante utilizzo del modello F24-Elementi identificativi (c.d. Elide), secondo le modalità telematiche indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emesso in data 28 giugno 2023 con prot. 240013/2023 o con altro provvedimento più aggiornato.
7. Come disposto dall'art. 2 dell'allegato I.4 del Codice, il pagamento di tale imposta ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione solo per le fatture, notule e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. Le spese di bollo relative alle fatture ed eventuali altri tributi sono tutti a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del d.PR. 642/1972.
9. Per rendere accessibile l'atto a tutti gli operatori interni coinvolti nella procedura d'appalto, la lettera di incarico o il contratto d'appalto sarà caricato dall'Ufficio Gare e Contratti nel registro dei "contratti d'appalto" abilitato su Giada, o su altro programma ministeriale impiegato per il protocollo, ritenuto valido dall'Agenzia delle entrate quale registro pubblico a numerazione progressiva univoca. Una volta sottoscritto da tutte le parti, verrà caricato in versione finale completo di tutte le firme digitali valide.
10. Una volta completata la comunicazione della stipula all'ANAC, la Direzione regionale Musei nazionali Lazio provvede alla pubblicazione sul Portale della Trasparenza (P.A.T.) di tutti gli atti che non vengono trasmessi all'ANAC nel tracciamento automatico delle procedure tramite la piattaforma certificata in uso alla stazione appaltante. Quindi, le determine, gli atti di stipula (ordini, lettere di incarico, contratti) e gli atti successivi di integrazione e rettifica, vengono caricati manualmente sul P.A.T., ove è disponibile anche il collegamento all'indirizzo del portale della Banca Dati Nazionale della P.A. (BDNAP) nel quale confluiscono tutte le informazioni.

Art. 22 Termine dilatorio e sospensione cautelare

1. Si intende per termine dilatorio, o *stand-still period*, di cui all'art. 18 comma 3 del Codice, il tempo di attesa obbligatoria della stazione appaltante di 32 giorni, prima della stipula del contratto, a partire dalla data d'invio dell'ultima delle comunicazioni sul provvedimento di aggiudicazione. Esso risponde all'obbligo di garantire la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, onde evitare che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguente ad un'aggiudicazione ritenuta viziata. Tale termine è previsto solo nelle procedure sopra soglia.
2. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*), come disposto dagli artt. 18 comma 3 e 55 comma 2 del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. Diversamente, l'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché quando fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti (circostanza che vale quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare).

Art. 23 Consegna dei lavori ed esecuzione anticipata

1. Una volta stipulato il contratto, il RUP impartisce al direttore dei lavori, o all'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni previste dall'appalto e autorizza la consegna dei lavori, o concorda i termini di avvio degli appalti di forniture e servizi.
2. Nelle more della stipula del contratto, il RUP può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ma sempre dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario da parte della stazione appaltante. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del Codice, quindi, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, prima della stipula, per motivate ragioni. In particolare, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
4. In tali casi di consegna anticipata, il RUP potrà provvedere all'opportuna generazione del codice identificativo della gara solamente a ratifica dell'incarico già affidato con apposito verbale di consegna in riserva di legge (nelle more del completamento della procedura di affidamento) o verbale di affidamento in somma urgenza (in assenza di determinazione dirigenziale), solo dopo aver completato l'iter di valutazione e stima dell'intervento.
5. In caso di lavori urgenti nell'incertezza del finanziamento di imputazione e con richiesta di risorse aggiuntive alla Direzione Generale Bilancio e/o ad altri organismi preposti, le fasi in cui si sviluppa la procedura sono le seguenti:
a) verbale di constatazione della somma urgenza, sottoscritto da chi abbia rilevato la situazione di pericolo e verbale di affidamento di lavoro in somma urgenza sottoscritto da chi abbia provveduto ad avviare l'intervento per risolvere lo stato d'emergenza (i due verbali possono essere accorpati in un unico verbale di constatazione e affidamento in somma urgenza), con le informazioni minime necessarie;
b) nomina RUP ed eventuale gruppo di direzione lavori;
c) redazione di perizia giustificativa da parte di tecnico abilitato, entro 10 gg. dalla verbalizzazione della somma urgenza;
d) istanza di finanziamento per somma urgenza, predisposta da parte del RUP, da inviare alla Direzione generale Bilancio e altri organismi preposti;

e) generazione di CUP a seguito di richiesta della Direzione generale Bilancio, in fase di approvazione dell'istanza;
f) conferma dello stanziamento dei fondi, da parte dell'organismo preposto, con strumento legislativo e capitolo di imputazione della spesa appositamente indicati;
g) avvio di ordine diretto o trattativa diretta su piattaforma digitale di approvvigionamento, a opera dell'Ufficio Gare e Contratti, previa determinazione dirigenziale, ai fini della comprova dei requisiti e ratifica dell'affidamento, con emissione del CIG da parte del RUP;
h) certificazione di regolare esecuzione da parte del RUP, autorizzativa della liquidazione della spesa, in un'unica soluzione o secondo numero di acconti e saldo indicati negli atti di ratifica dell'affidamento, in casi di esecuzione prolungata.
6. In caso di lavori o servizi urgenti per importi di minore entità, con finanziamento già individuato ma senza determinazione dirigenziale, le fasi della procedura sono:
- verbale di constatazione della somma urgenza sottoscritto da chi abbia rilevato la situazione di pericolo e verbale di affidamento del servizio in somma urgenza sottoscritto da chi abbia provveduto a risolvere lo stato d'emergenza;
- nomina del RUP da parte del dirigente e nomina dell'eventuale gruppo di lavoro o del D.E.C., ove il RUP non possa farlo per ragioni tecniche;
- entro 10 gg. dalla verbalizzazione della somma urgenza, preventivo dettagliato delle prestazioni contemplate nel servizio, a ratifica di quanto stimato in fase di verbalizzazione, e attestazioni sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore incaricato (visura camerale o curriculum vitae, documento di identità, dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza dei motivi di esclusione, sulla titolarità effettiva e sull'assenza di conflitto di interessi);
- avvio di ordine diretto su piattaforma digitale di approvvigionamento, ai fini dell'emissione del CIG;
- certificazione di regolare esecuzione autorizzativa della liquidazione della spesa in un'unica soluzione.

Art. 24 Adempimenti della fase esecutiva

1. Così come le pratiche che precedono la scelta dei contraenti e l'avvio di procedure di affidamento riguardano la fase di programmazione della spesa e progettazione degli interventi, allo stesso modo, tutti gli adempimenti che seguono la firma del contratto fanno parte della fase esecutiva dell'appalto e si ritengono di responsabilità degli operatori nominati a supporto del RUP per l'esecuzione dell'appalto.
2. Il RUP è responsabile della comunicazione all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) di tutti gli aspetti legati alla generazione dell'appalto e alla sua esecuzione: generazione del codice di identificazione di gara, comunicazione dei partecipanti e degli esclusi, stipula del contratto, subappalti, modifiche contrattuali, varianti in corso d'opera, sospensioni lavori superiori a un quarto del tempo contrattuale, recesso ecc. La comunicazione si svolge esclusivamente per via telematica: il RUP deve avere un profilo applicativo nella Piattaforma dei contratti pubblici (PCP) e inviare alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC le schede predisposte secondo le regole impartite dall'Autorità stessa (indicizzate nell'orchestratore in base al tipo di appalto e alla fase della procedura), tramite i sistemi di interoperabilità vigenti con piattaforme di e-procurement certificate. Il RUP deve assicurare che le comunicazioni ad ANAC siano tempestive. Se non rispetta gli obblighi di comunicazione, l'ANAC può avviare un procedimento per l'applicazione di sanzioni.
3. Eventuali richieste di anticipazione da parte del contraente saranno previste nella pianificazione dell'appalto e dovranno essere esaudite dalla stazione appaltante, seppur previa verifica della disponibilità

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368
PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it
PEO: drm-laz@cultura.gov.it

finanziaria da parte del RUP, in conformità a quanto disposto dall'art. 125 del Codice, a fronte della costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

4. È compito del RUP, in base al monitoraggio dell'andamento dei prezzi svolto dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, l'individuazione dell'esigenza di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, come disciplinato dall'art. 60 del Codice e dettagliato all'art. 25 del presente regolamento. Tale adempimento, alla luce di quanto specificato dal D.Lgs. 209/2024 correttivo del Codice, dev'essere svolto in automatico dalla stazione appaltante, senza alcuna richiesta da parte dell'appaltatore. In caso di accertamento delle condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, in fase di autorizzazione dell'emissione di ogni fattura secondo le scadenze contrattualmente previste, il D.L. o il D.E.C. daranno comunicazione al RUP e all'Appaltatore, affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione.

5. Le richieste di autorizzazione al subappalto di una parte delle prestazioni, qualora previste negli atti di gara e annunciate in sede di offerta, sono autorizzate dalla stazione appaltante a seguito di verifica e conferma del RUP sia dell'ammissibilità del subappalto che del possesso dei requisiti da parte del subappaltatore, in conformità a quanto disciplinato all'art. 119 del Codice e secondo quanto anticipato all'articolo del presente regolamento sulla qualificazione degli operatori economici. In sintesi, il subappalto è ammesso previa verifica dell'esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all'Appaltatore, seppur commisurati all'importo da subappaltare, a condizione che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata

6. Sono compito del RUP la preventiva comprova dell'ammissibilità del subappalto e il controllo della documentazione, al fine di dare corso all'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. Nella pratica, l'appaltatore deve aver dichiarato l'intenzione in fase di offerta, con la specifica di quali prestazioni intendesse subappaltare, e deve presentare la richiesta almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori in subappalto, allegando la seguente documentazione:

- autocertificazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 in relazione alla prestazione subappaltata, come esplicitamente specificato all'art. 119 commi 4 e 5 del Codice stesso;
- dichiarazioni e attestazioni per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici ed economici secondo le modalità previste dagli articoli 99 e 100 del Codice in base all'importo del subappalto e come riportato agli articoli 14, 16 e 19 del presente Regolamento;
- ove previsto in base alle soglie di importo (sopra a 40.000,00 euro), iscrizione dei subappaltatori nel registro dell'ANAC e nello specifico appalto individuato tramite CIG, al fine di consentire su ogni subappaltatore la comprova dei requisiti tramite Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, fra il titolare dell'appalto e il subappaltatore, presentata e sottoscritta sia dall'uno che dall'altro operatore economico;

- nella richiesta di autorizzazione, dichiarazione esplicita sul rispetto del subappaltatore degli obblighi della sicurezza e della manodopera previsti nel contratto di appalto principale, nonché sul rispetto dei relativi costi senza applicazione di ribasso nel rapporto di subappalto;
- copia del contratto di subappalto, nel quale – come anche in eventuali subcontratti dell'appaltatore comunicati alla stazione appaltante – è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

Art. 25 Ammissibilità della modifica di contratti in corso di esecuzione

1. La modifica dei contratti in corso di esecuzione è disciplinata dall'art. 120 e dall'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice. In generale, sono sempre ammesse le modifiche dei contratti che non apportano variazioni sull'importo dell'appalto o su altri elementi sostanziali, mentre per quanto riguarda la modifica di aspetti sostanziali, le casistiche ammissibili sono definite all'art. 120 comma 6.
2. Se rispondente alle fattispecie previste all'art. 120 comma 1, invece, la rimodulazione dell'importo contrattuale è in capo al dirigente ed è consentita senza autorizzazione di organo superiore fino al 50% del valore iniziale, sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa non siano alterate, né superate le soglie di importo della procedura impiegata per l'aggiudicazione. Seppure il contraente rimanga immutato, le modifiche implicano, però, l'avvio di una procedura di affidamento suppletiva. Tale procedura comporta la stipula di un atto aggiuntivo, perlopiù con emissione di un nuovo CIG a integrazione della procedura originaria.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 120, si possono apportare incrementi in aggiunta al medesimo CIG, senza l'avvio di una nuova procedura di affidamento, soltanto al di sotto delle seguenti soglie:
- per modifiche di servizi e forniture fino al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA
- per modifiche di lavori fino al 15% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

Nel caso di più modifiche successive, la limitazione percentuale si riferirà a ciascuna singola modifica e, se è già intervenuta una rinegoziazione o revisione del prezzo, il valore di riferimento sarà il prezzo aggiornato.
4. Nel caso di lavori, appaltati a progetto, le modifiche per aumento o diminuzione delle prestazioni contenuto entro il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del Codice, comportano la stipula di un "atto di sottomissione" per la loro esecuzione alle condizioni concordate originariamente, quindi, anche con il medesimo ribasso, e l'appaltatore in tal caso non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Secondo l'art. 5 comma 6 dell'allegato II.14, il quinto d'obbligo va calcolato sul valore complessivo dell'appalto, costituito dalla somma del contratto originario, degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dei pagamenti, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
5. Le proroghe di servizi a esecuzione continuata o periodica sono da riferirsi all'art. 120 comma 10 e, qualora previste negli atti di gara, il contraente sarà sempre costretto a eseguirle agli stessi patti, condizioni e prezzi unitari previsti dall'importo del contratto o, se previsto negli atti di gara, anche a nuove e più favorevoli condizioni del mercato.
6. La revisione dei prezzi, in qualsiasi appalto, è disciplinata dall'art. 60 del Codice, nel rispetto dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del Codice stesso. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi che si attivano automaticamente. L'indice ivi previsto va riportato anche nel verbale di consegna lavori o nel verbale di avvio del servizio. La revisione prezzi inizia a decorrere dal mese nel quale si adotta il provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, ai fini dell'applicazione della revisione, dev'essere assunto l'indice pubblicato

dall'ISTAT nel mese di aggiudicazione. L'allegato II.2-bis del Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, nonché degli indici disponibili, e ne specifica la modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
Spetta alla stazione appaltante e per essa al RUP, al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione per servizi e forniture, monitorare costantemente l'andamento dei prezzi utilizzati per l'appalto in relazione agli indici ISTAT. La stazione appaltante dovrà applicare automaticamente la revisione dei prezzi in senso retroattivo, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico superi, in aumento o diminuzione, nel caso di lavori la soglia del 3% e nel caso di servizi o forniture la soglia del 5% dell'importo del contratto risultante dal provvedimento di aggiudicazione. La variazione sarà operata in adeguamento del 90 per cento, per lavori, e dell'80 per cento, per servizi e forniture, della differenza di valore eccedente la "franchigia" rispettiva del 3 o del 5 per cento su ogni prezzo o prestazione.
La clausola di revisione dei prezzi sarà differente a seconda delle tipologie e dell'oggetto dell'appalto. Negli appalti di lavori, la clausola attribuirà al direttore dei lavori la contabilizzazione degli stessi, comprensivi della revisione, in fase di emissione dei SAL e dei SAL revisionali; nel caso di servizi e forniture (ad efficacia durevole), la clausola contrattuale disciplinerà le modalità attraverso le quali le imprese appaltatrici potranno emettere fatture comprensive della revisione prezzi secondo le scadenze contrattualmente previste. In entrambi i casi, è necessario assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica. Per questo, nel caso di lavori, il direttore dei lavori ha il compito di monitorare l'andamento dell'indice revisionale previsto nel capitolato d'appalto e, in occasione della adozione dei SAL e del conto finale dei lavori, ove si determinino le condizioni per il riconoscimento della revisione, dovrà provvedere all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'Appaltatore. Nel caso di servizi e forniture, non sussistendo stati avanzamento lavori, l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento della revisione spetterà al DEC, il quale, in fase di autorizzazione dell'emissione della fattura, ne darà comunicazione al RUP ed all'Appaltatore, affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi.
7. Ai sensi del comma 11 dell'art. 120, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di un servizio o lavoro periodico, è consentito prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, ove l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, ovvero possa determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tali ipotesi, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto.
8. All'interno della disponibilità di risorse del quadro economico approvato, le modifiche al progetto non sostanziali proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore, nel rispetto della funzionalità dell'opera, sono sempre ammissibili ai sensi del comma 7 dell'art. 120, se si rispetta almeno una delle seguenti condizioni:
a) le modifiche siano dettate da variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni da compensare, però, da risparmi assicurati nell'esecuzione, rispetto alle previsioni iniziali;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o dei tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possano determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi siano imposti dal D.L. per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori e possano essere finanziati con le risorse già iscritte nel quadro economico dell'opera

9. In caso di maggiori spese rispetto alle previsioni del quadro economico approvato, sono sempre ammesse le varianti migliorative che non alterino né il progetto in maniera sostanziale né le categorie dei lavori e, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 120, siano dirette a migliorare aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che non alterino i tempi di esecuzione dei lavori o le condizioni di sicurezza dei lavoratori (allegato II.14 art. 5 comma 10 del Codice).

10. In caso di modifiche su appalti di lavori, la variante dev'essere sempre accompagnata dall'esplicita dichiarazione del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sull'assenza di costi della sicurezza per le lavorazioni aggiuntive o sul costo aggiuntivo della sicurezza.

11. Nel settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modifichino qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, sempre che vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante (allegato II.18 art. 21 comma 1).

12. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili in fase progettuale, al fine di adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro (allegato II.18 art. 21 comma 2).

Art. 26 Procedure per l'autorizzazione di modifiche e per il recupero di economie

1. Le modifiche di aspetti non sostanziali del contratto sono autorizzate sempre dal RUP, il quale, ove necessario, informa il dirigente per conoscenza.

2. La sola modifica dei tempi di esecuzione dell'appalto rispetto al cronoprogramma dei lavori approvato è autorizzata dal RUP, sentito il parere del Direttore dei Lavori, su richiesta dell'appaltatore e comunicata per conoscenza al dirigente, ovvero autorizzata secondo diverse modalità prescritte dal finanziamento specifico cui afferisce la spesa. Così pure spetta al RUP la modifica di elementi non sostanziali dell'appalto.

3. La rinegoziazione dei contratti secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 120 del Codice è a carico del RUP.

4. Per le modifiche di aspetti sostanziali del contratto, ivi compreso l'importo contrattuale, la stazione appaltante dovrà attenersi alle diverse modalità di approvazione previste dalla norma e, in particolare, dall'art. 120 del Codice.

5. Per la sola sostituzione dell'aggiudicatario con un nuovo contraente, si provvede mediante sottoscrizione di nuovo contratto della stazione appaltante, laddove si verifichi una delle seguenti circostanze:

- sostituzione del contraente originario prevista in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- successione per causa di morte, insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché il nuovo operatore economico soddisfi gli iniziali requisiti e l'operazione non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto né sia finalizzata a eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);

- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

6. Ove non presenti le suddette condizioni, la stazione appaltante dovrà avviare una nuova procedura di appalto. Nel caso specifico di modifiche che comportino cambiamenti dell'oggetto e/o della tipologia d'intervento prevista dal finanziamento, è necessario avviare una procedura di rimodulazione dei fondi, indipendentemente dall'importo dei lavori, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale Bilancio con circolare n. 76 del 5 agosto 2024 diramata in merito alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici, o in altre successive disposizioni aggiornate in materia. La stazione appaltante dovrà inoltrare alla Direzione generale competente per settore, quindi, alla Direzione generale Musei, l'istanza del RUP corredata dalla relativa documentazione – comprensiva del previsto parere delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale insediate presso il segretariato regionale, ovvero altro organo competente – con richiesta di parere alla Direzione generale Bilancio. Il parere espresso dall'organo consultivo tecnico sarà trasmesso dalla Direzione generale Musei, assieme alla relativa documentazione, alla Direzione generale Bilancio per la definizione della pratica.

7. Le modifiche di altri aspetti progettuali devono essere approvate dalla stazione appaltante, mediante apposita richiesta del RUP corredata della documentazione necessaria. Secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice, il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso d'opera e relative perizie di variante, indicandone i motivi e fornendo il supporto necessario per accertarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 120. Ove l'esecutore non possa far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto, la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

8. Nei casi di incremento o diminuzione di valore degli appalti di servizi, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, propone le modifiche al RUP e costui chiede autorizzazione al dirigente, con proposta di rimodulazione del quadro economico per il diverso utilizzo delle risorse.

9. In caso di proposta di recupero delle risorse derivanti da economie e ribassi d'asta maturati nell'ambito di leggi e investimenti speciali (non afferenti a fondi di funzionamento), al fine di finanziare varianti o revisioni dei prezzi ai sensi dell'art. 120 del Codice, la procedura di autorizzazione è generalmente disciplinata dal finanziamento cui la spesa afferisce. In assenza di diverse indicazioni, si ritengono valide le precisazioni diramate dalla Direzione generale Bilancio in merito alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici, con circolare n. 76 del 5 agosto 2024, o altre successive disposizioni aggiornate in materia.

10. Per proposte sul medesimo intervento e per la stessa tipologia di lavori nell'ambito del quale sono state maturate le economie, entro il valore di 25.823,00 €, l'autorizzazione del riutilizzo delle economie di progetto è in capo al dirigente, il quale dovrà informarne la Direzione generale Musei e la Direzione generale Bilancio.

11. Per finanziare interventi con lo stesso oggetto e stessa tipologia di lavori dell'appalto nell'ambito del quale sono state generate le economie, con valore al di sopra della soglia di 25.823,00 €, la Direzione regionale Musei nazionali Lazio dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione comprensiva del previsto parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale, o altro organo competente, alla Direzione generale competente per settore (nello specifico, la Direzione generale Musei) e, per conoscenza, alla Direzione generale Bilancio. Il Direttore generale competente per settore potrà pertanto autorizzare l'utilizzo delle economie e dei ribassi, informando contestualmente la Direzione generale Bilancio.

12. Per le proposte di recupero delle economie finalizzate a interventi che modificano l'oggetto d'intervento o la tipologia di lavori, o ancora, che contemplano un importo complessivo superiore a quello

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368
PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it
PEO: drm-laz@cultura.gov.it

originariamente previsto, è sempre necessario avviare la procedura di rimodulazione del progetto, inoltrando la richiesta alla Direzione generale competente per settore, nonché per conoscenza alla Direzione generale Bilancio, con i seguenti contenuti minimi:

- richiesta motivata di rimodulazione dei progetti con utilizzo delle economie e/o ribassi d'asta riguardante tutti gli interventi del finanziamento, a firma del RUP, con esplicita dichiarazione del rispetto del Codice nelle procedure di affidamento e nelle modifiche proposte in corso d'opera;
- perizia di variante e/o relazione tecnica illustrativa con indicate le lavorazioni in variante (contenente le motivazioni e gli interventi da eliminare, diminuire, inserire o aumentare, le lavorazioni in variante e quant'altro ritenuto utile in merito a tutti gli interventi previsti nel finanziamento);
- quadro economico comparativo, riguardante ognuna delle voci d'appalto e spese tecniche/generali previste nel finanziamento, aggiornato con l'inserimento delle voci relative all'utilizzo delle economie per l'intero finanziamento;
- documentazione progettuale;
- documentazione fotografica attestante le esigenze di cui alle modifiche proposte, per l'intero finanziamento.

13. Nel caso specifico dei finanziamenti PNRR, l'istanza va inviata dal RUP al soggetto titolare del finanziamento (per gli investimenti 1.2 e 1.3, alla Direzione generale Musei, e per gli investimenti 2.3, al Segretariato generale), con relazione motivata ove si confermi esplicitamente che la proposta di utilizzo delle economie:

- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*) associati alla misura del PNRR;
- non altera in alcun modo il rispetto delle tempistiche massime previsionali, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- non comporta una modifica sostanziale della tipologia o natura del progetto interessato;
- non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento.

14. In casi di estrema urgenza, come esplicitato per i beni culturali all'art. 17 comma 9 del Codice, si rimanda all'art. 140 e alle prescrizioni e alle soglie di importo stabilite dal Codice stesso in ogni tipologia di affidamento, sotto la vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione prevista dall'art. 222 comma 3 ltr. g).

15. Nel rispetto della vigilanza, la stazione appaltante comunica all'ANAC tutte le modificazioni al contratto previste dall'articolo 120 del Codice senza esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dal loro perfezionamento, senza allegare il progetto di variante bensì soltanto i dati che l'Autorità pubblicherà: l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. Sono trasmesse dal RUP all'ANAC, complete di progetto esecutivo, atto di validazione e relazione del RUP, soltanto varianti di appalti sopra soglia oltre il 10 per cento dell'importo originario. Per le modifiche al di sotto della soglia del 10 per cento dell'importo, il RUP presenta al dirigente una relazione motivata prodotta dalla D.L. contenente le ragioni e i presupposti per la modifica, come previsto dall'art. 5 comma 3 dell'allegato II.14 del Codice.

16. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 del Codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, la stazione appaltante è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

Art. 27 Pagamenti in corso d'opera

1. Le modalità di pagamento delle prestazioni devono essere stabilite dal RUP e sempre esplicitate in fase contrattuale, anche per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, in funzione della natura ed eventuale periodicità delle prestazioni da eseguire. Per i controlli e la contabilità in fase esecutiva, il RUP si avvale del direttore dei lavori e dell'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato su servizi e forniture.
2. Ai sensi dell'art. 125 e dell'art. 133 comma 1 dell'allegato II.14 del Codice, si esclude la corresponsione di anticipazioni sull'importo del contratto per servizi di natura intellettuale, salvo che si possano giustificare delle spese iniziali eccezionali di consistente entità per la predisposizione di attrezzature o di materiali o altro genere di investimenti iniziali indispensabili per l'avvio del servizio. È previsto, invece, il rilascio di anticipazioni sugli appalti destinati a lavori, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125 del Codice ed eventuali aggiornamenti della normativa.
3. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 al Codice.
4. La fatturazione delle prestazioni eseguite dev'essere preceduta, per servizi o lavori ultimati, dalla certificazione di regolare esecuzione sottoscritta dal RUP o dal collaudo finale, su indicazioni contabili della D.L. (per lavori) o previa conferma del Direttore dell'esecuzione del contratto (per servizi), ovvero, per appalti in corso, dal certificato di pagamento del RUP o collaudo in corso d'opera attestanti la liquidabilità della porzione di servizi o di lavori oggetto di fatturazione parziale.
5. L'Ufficio Contabilità, nel rispetto del regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, provvede al pagamento delle fatture solo ove sia stato già emesso l'atto di liquidazione, che, per il saldo dell'appalto, sarà accompagnato dal certificato di regolare esecuzione o dal collaudo.

Art. 28 Collaudo e certificato di regolare esecuzione finale

1. All'ultimazione dell'appalto, i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, secondo le disposizioni dell'art. 116 del Codice, al fine di certificare l'avvenuto rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori o delle prestazioni richieste, nonché degli obiettivi e dei tempi stabiliti, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali, così come ad esaminare le eventuali riserve presentate dall'appaltatore durante l'esecuzione. Tuttavia, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 116 del Codice, è possibile sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, che è rilasciato dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal RUP, per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea rientranti nelle casistiche enucleate all'art. 28 comma 1 dell'allegato II.14 del Codice. Tali casistiche contemplano tutti i lavori di importo inferiore a 1 milione e i lavori di importo compreso fra 1 milione e le soglie europee, qualora non si tratti di: opere di nuova realizzazione; opere prettamente strutturali o relative a strutture complesse; opere destinate al miglioramento o adeguamento sismico; opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori; opere realizzate nell'ambito del partenariato pubblico-privato o di concessioni.
2. Per i lavori, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, il certificato di regolare esecuzione viene presentato dal direttore dei lavori al RUP, il quale ne prende atto e ne conferma la completezza, mandando il

certificato all'operatore economico, al Dirigente e all'Ufficio Contabilità, ai fini del pagamento del saldo i sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice.
3. Per forniture e i servizi, entro tre mesi dalla conclusione delle prestazioni, il RUP, o il direttore dell'esecuzione, se nominato, rilascia il certificato di regolare esecuzione indirizzandolo all'operatore economico, al Dirigente e all'Ufficio Contabilità, ai fini della liquidazione del pagamento.
4. Secondo l'art. 11-bis dell'allegato II.14 del Codice, per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 29 Certificato esecuzione lavori ANAC

1. Fra gli adempimenti della stazione appaltante al termine di un appalto vi è il rilascio ai contraenti del Certificato esecuzione lavori (anche detto C.E.L.), che consente l'attestazione della corretta esecuzione degli appalti eseguiti ai fini della qualificazione degli operatori economici nel proprio settore da parte delle SOA e altri enti di accreditamento.
2. Il C.E.L. è predisposto a cura del RUP, attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dell'ANAC. Per l'individuazione dell'appalto con il codice CIG sull'apposito portale dei C.E.L., è necessario che sia stata correttamente comunicata l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Per le procedure la cui pubblicazione è antecedente al 31 dicembre 2023, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dev'essere fatta tramite sistema Simog, mentre per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dev'essere completata attraverso l'"ANAC connector" disposto per l'interoperabilità della piattaforma telematica di approvvigionamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
3. Ove i dati della gara non siano stati correttamente aggiornati, per poter emettere il C.E.L. si dovranno prima completare tutte le informazioni richieste dall'ANAC in fase di aggiudicazione. Sul fascicolo virtuale dell'operatore economico 1.0 collegato al Simog, le fasi da completare sono: fine acquisizione partecipante, inserimento della graduatoria delle offerte e aggiudicazione; e poi, sul Simog, vanno compilate tutte le schede relative all'esecuzione dei lavori. Sul nuovo sistema implementato a partire dal 2024, le informazioni devono essere trasmesse con le schede da predisporre tramite interoperabilità con "ANAC connector": scheda acquisizione partecipanti, scheda aggiudicazione, scheda stipula contratto, schede di subappalto, scheda di conclusione contratto ecc. In questo secondo caso, le schede da compilare possono essere individuate sull'orchestratore progressivamente rilasciato dall'ANAC ad uso dei RUP, disponibile sul sito della DigitalPA: https://www.digitalpa.it/orchestratore-anac-e-documenti-interoperabilita-per-i-rup.html
4. L'ANAC aggiorna i modelli per l'emissione dei CEL e attiva le procedure sanzionatorie in caso di mancata emissione. Pertanto, le informazioni di cui sopra sono da applicare in base al sistema vigente e tenendo conto delle delibere ANAC più aggiornate in materia.

Art. 30 Svincolo delle garanzie definitive

1. L'eventuale garanzia fideiussoria stipulata dall'appaltatore scade una volta emesso il certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, allo scadere dei 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato redatto dal Direttore dei Lavori. A partire dal 1° gennaio 2024, in adempimento dell'art. 117

comma 8 del D.Lgs. 36/2023, lo svincolo è automatico e non richiede più il nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

NORMA FINALE

Art. 31 Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.

Il DIRETTORE
Dott.ssa Elisabetta Scungio

Firmato digitalmente da
Elisabetta Scungio
CN = Elisabetta Scungio
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT
Data e ora della firma: 09/05/2025 10:00:10